



Contributo per la formazione professionale e acquisizione nuove competenze anno 2026

(art. 56 bis del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza)

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4/02/2026)

Art. 1 - Oggetto

Nell'ambito delle iniziative previste dall'art.56 bis del "Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC", il Consiglio di Amministrazione ha stanziato Euro 300.000,00 finalizzate a sostenere gli iscritti nella formazione professionale per l'anno 2026, favorendo la crescita professionale, l'acquisizione di nuove competenze e supportando gli obblighi alla formazione continua secondo quanto disciplinato dal Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2025, n. 19, ai sensi dell' art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 2 - Modalità di calcolo del contributo assistenziale per anno formativo

L'importo del contributo è pari al 50% del costo, al netto di IVA, per anno formativo, dei corsi/attività formative disciplinate all'articolo 9 della presente iniziativa e idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l'anno 2026.

Per coloro che al 31.12.2025 hanno un'età anagrafica inferiore a 35 anni l'importo del contributo è pari al 100% del costo dell'attività formativa al netto di IVA.

L'istanza non è accoglibile qualora il costo complessivo sostenuto e documentato per l'anno formativo di cui si richiede il contributo sia di importo inferiore a Euro 200,00 al netto di IVA.

Il contributo erogato, per l'anno formativo, non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.

Art. 3 – Beneficiari

I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell'anno di delibera della presente iniziativa che hanno avuto per l'anno 2026 il riconoscimento da parte dell'Ordine territoriale dei crediti formativi relativi al corso/attività formativa per il quale si richiede il contributo.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

4.1- Requisiti reddituali

Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti di cui all'art. 3 devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno 2025 (produzione reddito 2024), un reddito imponibile non superiore a:

- Euro 42.800,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
- Euro 55.550,00 per nucleo familiare con due componenti;
- Euro 64.150,00 per nucleo familiare con tre componenti;
- Euro 70.400,00 per nucleo familiare con quattro componenti;



- Euro 75.650,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
- Euro 79.300,00 per nucleo familiare con sei componenti;
- Euro 81.400,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale di cui al comma precedente è pari a:

- Euro 76.850,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge si considera facente parte del nucleo familiare.

4.2 - Ulteriori requisiti

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista all'art. 6.

Non aver beneficiato di altri contributi e sussidi da chiunque erogati per gli stessi corsi/attività formative oggetto di richiesta del contributo.

L'erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 dell'art. 43 del Regolamento Unitario.

Art. 5 - Termine di presentazione

La domanda, **a pena di inammissibilità** deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio *online* CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, **a partire dal 15/04/2026 e fino ad esaurimento dei fondi stanziati e comunque non oltre il 1/03/2027**. È ammessa una sola domanda per singolo anno formativo e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Art. 6 – Documentazione

La domanda, di cui al precedente art. 5, dovrà essere corredata, **a pena di inammissibilità**, dei seguenti documenti e autocertificazioni:

- a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda il cui modello è integrato all'interno del servizio on line;
- b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente come definito al precedente art. 4.1;
- c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
- d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta; nel caso in cui la fattura sia stata rilasciata nei confronti dello studio associato o STP cui si partecipa è necessario che nel corpo della fattura sia indicato il nome/i dei soci che hanno fruito della formazione con il relativo importo corrispondente. Nel caso in cui la fattura non contenga le informazioni necessarie si potrà allegare altra documentazione a supporto oppure dichiarazione del richiedente attestante il costo relativo al corso/attività formativa da lui stesso fruito;



Cassa Dottori Commercialisti

- e) documentazione rilasciata dall'Ente formatore o dall'ordine professionale attestante la materia oggetto del corso/attività formativa di cui si chiede il contributo con l'indicazione del codice materia di cui all'allegato 1. elenco materie del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2025, n. 19, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l'applicazione dei maggiori limiti di reddito di cui all'art.4.1 è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art.1 della legge 15/10/1990 n. 295, come previsto dall'art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.

Art. 7 - Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

Art. 8 - Autocertificazioni non veritiere

Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più autocertificazioni, allegate alla domanda, il dichiarante decade dai benefici previsti e, qualora li abbia già ottenuti, dovrà restituirli alla Cassa.

Colui il quale ha presentato una o più autocertificazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi e alle future iniziative che la Cassa emanerà nei due anni successivi dall'assunzione dell'atto di esclusione.

Art. 9 - Tipologia dei corsi/attività formative ammesse al contributo

Saranno ammessi al contributo i corsi di formazione di cui alle materie indicate nell'Allegato 1 del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2025, n. 19, ai sensi dell' art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.